


SILLABO DEGLI ERRORI
PUBBLICATO DAL PAPA PIO IX
PRESENTAZIONE DI DON CURZIO NITOGLIA



Il Sillabo è una collezione o una raccolta di 80 proposizioni contenenti gli errori principali dell'epoca moderna e condannate da papa Mastai.

Il Sillabo fu promulgato assieme all'Enciclica *Quanta cura* l'8 dicembre del 1864. Le 80 proposizioni sono distribuite in 10 paragrafi nel modo seguente: 1°§) Panteismo, Naturalismo e Razionalismo assoluto; 2°§) Razionalismo moderato; 3°§) Indifferentismo e Latitudinarismo¹; 4°§) Socialismo e Comunismo; 5°§) Errori sulla natura della Chiesa e contro i suoi diritti; 6°§) Errori sullo Stato e sui suoi rapporti con la Chiesa; 7°§) Errori contro l'Etica naturale e cristiana; 8°§) Errori sul Matrimonio; 9°§) Errori sul Potere temporale del Papa; 10°§) Liberalismo.

Come si vede il Sillabo studia tutti gli errori che hanno inquinato la Modernità in campo filosofico, politico, teologico,

¹ Il Latitudinarismo è un indirizzo teologico liberale, manifestatosi nel Luteranesimo durante il XVI secolo e poi nell'Anglicanesimo nel XVII-XVIII secolo. Infatti la Riforma protestante si vide minacciata dal frammentarismo sin dal suo nascere a causa del suo rifiuto del Papato, che garantisce l'Unità e la stabilità della Chiesa. Il Latitudinarismo nel Cristianesimo e specificamente nel Credo o nel Dogma distingue ciò che è essenziale da ciò che è accessorio, onde per la riunione dei Cristiani sarebbe bastato l'accordo sui dogmi fondamentali; quanto ai rimanenti articoli dogmatici si sarebbe dovuto usare la massima tolleranza. Il Sillabo condanna questa teoria. In realtà l'idea degli articoli dogmatici fondamentali, come surrogato del Magistero della Chiesa per mantenere l'Unità della Chiesa e della Fede non regge. Certamente tra i misteri e i dogmi vi è una graduazione e una gerarchia di modo che una verità dipende dall'altra, ma non è ammissibile che ogni singolo fedele possa accettare a suo libero piacimento alcune verità rivelate e rigettarne altre, sia pure di minore importanza o subordinate alle prime. Il Cristianesimo deve aderire al Vangelo integralmente. Negare una sola verità di Fede significa rinnegare la Fede stessa.

ecclesiologico e morale. Il Liberalismo è l'errore che, in un certo senso, li racchiude e li compendia tutti, e, nella sua forma di Liberalismo-cattolico ha inquinato l'ambiente ecclesiale con i Decreti del Concilio Vaticano II. L'ultima proposizione condannata dal Sillabo è: "Il Papa può venire a patti col Liberalismo, la Modernità e il Progresso", ove per "Modernità" s'intende la filosofia idealistica dell'epoca moderna (da Cartesio a Hegel) e per "Progresso" il mito del Progressismo o dell'evoluzione sempre costante ed in meglio dell'umanità, che tenderebbe con le sue sole forze all'infinito.

Da qui la sua importanza e la sua attualità. Oggi viviamo nell'epoca post-moderna, che ritiene sorpassato persino l'Idealismo della Modernità e lo rimpiazza con il Nichilismo filosofico, il quale vorrebbe distruggere la ragione umana, la morale naturale e divina e l'essere finito per odio contro l'Essere stesso sussistente, ossia Dio.

Il rimedio a tanti mali è il ritorno alla filosofia dell'essere che in S. Tommaso d'Aquino ha trovato il suo vertice. Il Magistero della Chiesa nel confutare gli errori e nell'insegnare la verità si è basato costantemente sulla Rivelazione (S. Scrittura e Tradizione patristica) e sulla sana ragione elevata a scienza filosofica specialmente da Aristotele e S. Tommaso d'Aquino.

IL TESTO DEL SILLABO

I - Panteismo, Naturalismo e Razionalismo assoluto

I. Non esiste nessun Essere divino, supremo, sapientissimo, provvidentissimo, che sia distinto da quest'universo, e Iddio non è altro che la natura delle cose, e perciò va soggetto a mutazioni, e Iddio realmente vien fatto nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio ed hanno la sostanza stessissima di Dio; e Dio è una sola e stessa cosa con il mondo, e quindi si identificano parimenti tra loro, spirito e materia, necessità e libertà, vero e falso, bene e male, giusto ed ingiusto.

II. È da negare qualsiasi azione di Dio sopra gli uomini e il mondo.

III. La ragione umana è l'unico arbitro del vero e del falso, del bene e del male indipendentemente affatto da Dio; essa è legge a se stessa, e colle sue forze naturali basta a procurare il bene degli uomini e dei popoli.

IV. Tutte le verità religiose scaturiscono dalla forza nativa della ragione umana; onde la ragione è la prima norma, per mezzo di cui l'uomo può e deve conseguire la cognizione di tutte quante le verità, a qualsivoglia genere esse appartengano.

V. La rivelazione divina è imperfetta, e perciò soggetta a processo continuo e indefinito, corrispondente al progresso della ragione umana.

VI. La fede di Cristo si oppone alla umana ragione; e la rivelazione divina non solo non giova a nulla, ma nuoce anzi alla perfezione dell'uomo.

VII. Le profezie e i miracoli esposti e narrati nella sacra Scrittura sono invenzioni di poeti, e i misteri della fede cristiana sono il risultato di indagini filosofiche; e i libri dell'Antico e

Nuovo Testamento contengono dei miti; e Gesù stesso è un mito.

II - Razionalismo moderato

VIII. Siccome la ragione umana si equipara colla stessa religione, perciò le discipline teologiche si devono trattare al modo delle filosofiche.

IX. Tutti indistintamente i dommi della religione cristiana sono oggetto della naturale scienza ossia filosofia, e l'umana ragione, storicamente solo coltivata, può colle sue naturali forze e principi pervenire alla vera scienza di tutti i dommi, anche i più reconditi, purché questi dommi siano stati alla stessa ragione proposti.

X. Altro essendo il filosofo ed altro la filosofia, quegli ha diritto e ufficio di sottomettersi alle autorità che egli ha provato essere vere: ma la filosofia né può, né deve sottomettersi ad alcuna autorità.

XI. La Chiesa non solo non deve mai correggere la filosofia, ma anzi deve tollerarne gli errori e lasciare che essa corregga se stessa.

XII. I decreti della Sede apostolica e delle romane Congregazioni impediscono il libero progresso della scienza.

XIII. Il metodo e i principi, coi quali gli antichi Dottori scolastici coltivarono la teologia, non si confanno alle necessità dei nostri tempi e al progresso delle scienze.

XIV. La filosofia si deve trattare senza aver riguardo alcuno alla soprannaturale rivelazione.

III - Indifferentismo, Latitudinarismo

XV. È libero ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che, sulla scorta del lume della ragione, avrà reputato essere vera.

XVI. Gli uomini nell'esercizio di qualsivoglia religione possono trovare la via della eterna salvezza, e conseguire l'eterna salvezza.

XVII. Almeno si deve bene sperare della eterna salvezza di tutti coloro che non sono nella vera Chiesa di Cristo.

XVIII. Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana, nella quale egualmente che nella Chiesa cattolica si può piacere a Dio.

IV - Socialismo, Comunismo, Società segrete, Società bibliche, Società clerico-liberali

Tali pestilenze sono condannate più volte e con gravissime espressioni nella Lettera Enciclica *Qui pluribus*, 9 novembre 1846; nell'allocuzione *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849; nella Lettera Enciclica *Noscitis et Nobiscum*, 8 dicembre 1849; nell'Allocuzione *Singulari quadam*, 9 dicembre 1854; nella Lettera Apostolica *Quanto conficiamur*, 17 agosto 1863.

V - Errori sulla Chiesa e suoi diritti

XIX. La Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, né è fornita di suoi propri e costanti diritti, conferitile dal suo divino Fondatore, ma tocca alla potestà civile definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti entro i quali possa esercitare detti diritti.

XX. La potestà ecclesiastica non deve esercitare la sua autorità senza licenza e consenso del governo civile.

XXI. La Chiesa non ha potestà di definire dogmaticamente che

la religione della Chiesa cattolica sia l'unica vera religione.

XXII. L'obbligazione che vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente, che dall'infalibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti come dommi di fede.

XXIII. I Romani Pontefici ed i Concili ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei Principi, ed anche nel definire cose di fede e di costumi errarono.

XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, né alcuna temporale potestà diretta o indiretta.

XXV. Oltre alla potestà inerente all'episcopato, ve n'è un'altra temporale che è stata ad esso concessa o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può revocare, quando vuole.

XXVI. La Chiesa non ha connaturale e legittimo diritto di acquistare e di possedere.

XXVII. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere assolutamente esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.

XXVIII. Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito neanche promulgare le Lettere apostoliche.

XXIX. Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.

XXX. L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal diritto civile.

XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano esse civili o criminali, dev'essere assolutamente abolito, anche senza consultare la Sede apostolica, e nonostante che essa reclami.

XXXII. Senza violazione alcuna del naturale diritto e delle equità, si può abrogare l'immunità personale, in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall'esercizio della milizia; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quelle società le cui costituzioni sono secondo la forma del più libero governo.

XXXIII. Non appartiene unicamente alla ecclesiastica potestà di giurisdizione, qual diritto proprio e connaturale, il dirigere l'insegnamento della teologia.

XXXIV. La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice ad un Principe libero che esercita la sua azione in tutta la Chiesa, è una dottrina la quale prevalse nel medio evo.

XXXV. Niente vieta che per sentenza di qualche Concilio generale, o per opera di tutti i popoli, il sommo Pontificato si trasferisca dal Vescovo Romano e da Roma ad un altro Vescovo e ad un'altra città.

XXXVI. La definizione di un Concilio nazionale non si può sottoporre a nessun esame, e la civile amministrazione può considerare tali definizioni come norma irretrattabile di operare.

XXXVII. Si possono istituire Chiese nazionali non soggette all'autorità del Romano Pontefice, e del tutto separate.

XXXVIII. Gli arbitri eccessivi dei Romani Pontefici contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e in quella di Occidente.

VI - Errori che riguardano la Società civile, considerata in sé come nelle sue relazioni con la Chiesa

XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.

XL. La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed

agl'interessi della umana società.

XL I. Al potere civile, anche esercitato dal signore infedele, compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre; perciò gli appartiene non solo il diritto del cosiddetto *exequatur*, ma anche il diritto del cosiddetto appello per abuso.

XL II. Nella collisione delle leggi dell'una e dell'altra potestà, deve prevalere il diritto civile.

XL III. Il potere laicale ha la potestà di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati (che son detti Concordati) pattuiti con la Sede apostolica intorno all'uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica, ed anzi, malgrado i suoi reclami.

XL IV. L'autorità civile può interessarsi delle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i pastori della Chiesa sogliono dare per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all'amministrazione dei Sacramenti ed alle disposizioni necessarie per riceverli.

XL V. L'intero regolamento delle pubbliche scuole, nelle quali è istruita la gioventù dello Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminari vescovili, può e dev'essere attribuito all'autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun'altra autorità il diritto di intromettersi nella disciplina delle scuole, nella direzione degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell'approvazione dei maestri.

XL VI. Anzi, negli stessi Seminari dei Chierici, il metodo da adoperare negli studi è soggetto alla civile autorità.

XL VII. L'ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di

qualsiasi classe del popolo, e generalmente gl'istituti pubblici, che sono destinati all'insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonché alla educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa, e si sottomettano al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.

XLVIII. Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica, e dall'autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.

IL. La civile autorità può impedire ai Vescovi ed ai popoli fedeli di comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.

L. L'autorità laicale ha di per sé il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla S. Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.

LI. Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio del ministero pastorale, né è tenuto ad obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano alla istituzione dei Vescovati e dei Vescovi.

LII. Il Governo può di suo diritto mutare l'età prescritta dalla Chiesa in ordine alla professione religiosa tanto delle donne quanto degli uomini, ed ingiungere alle famiglie religiose di non ammettere alcuno ai voti solenni senza suo permesso.

LIII. Sono da abrogarsi le leggi che appartengono alla difesa dello stato delle famiglie religiose, e dei loro diritti e doveri; anzi il Governo civile può dare aiuto a tutti quelli i quali vogliono disertare la maniera di vita religiosa intrapresa, e

rompere i voti solenni; e parimenti, può spegnere del tutto le stesse famiglie religiose, come anche le Chiese collegiate ed i benefici semplici ancorché di giuspatronato e sottomettere ed appropriare i loro beni e le rendite all'amministrazione ed all'arbitrio della civile potestà.

LIV. I Re e i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma anzi nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

VII - Errori circa la Morale naturale e cristiana

LVI. Le leggi dei costumi non abbisognano della sanzione divina, né è necessario che le leggi umane siano conformi al diritto di natura, o ricevano da Dio la forza di obbligare.

LVII. La scienza delle cose filosofiche e dei costumi, ed anche le leggi civili possono e debbono prescindere dall'autorità divina ed ecclesiastica.

LVIII. Non sono da riconoscere altre forze se non quelle che sono poste nella materia, ed ogni disciplina ed onestà di costumi si deve riporre nell'accumulare ed accrescere in qualsivoglia maniera la ricchezza e nel soddisfare le passioni.

LIX. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono un nome vano, e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.

LX. L'autorità non è altro che la somma del numero e delle forze materiali.

LXI. La fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del diritto.

LXII. È da proclamarsi e da osservarsi il principio del cosiddetto non-intervento.

LXIII. Il negare obbedienza, anzi il ribellarsi ai Principi legittimi, è cosa logica.

LXIV. La violazione di qualunque santissimo giuramento e qualsivoglia azione scellerata e malvagia ripugnante alla legge eterna, non solo non sono da riprovare, ma anzi da tenersi del tutto lecite e da lodarsi sommamente, quando si commettano per amore della patria.

VIII - Errori circa il Matrimonio cristiano

LXV. Non si può in alcun modo tollerare che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di Sacramento.

LXVI. Il Sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto, e da questo separabile, e lo stesso Sacramento è riposto nella sola benedizione nuziale.

LXVII. Il vincolo del matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed in vari casi può sancirsi per la civile autorità il divorzio propriamente detto.

LXVIII. La Chiesa non ha la potestà d'introdurre impedimenti dirimenti il matrimonio, ma tale potestà compete alla autorità civile, dalla quale debbono togliersi gl'impedimenti esistenti.

LXIX. La Chiesa incominciò ad introdurre gl'impedimenti dirimenti, nei secoli passati non per diritto proprio, ma usando di quello che ricevette dalla civile potestà.

LXX. I canoni tridentini, nei quali s'infligge scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gl'impedimenti dirimenti, o non sono dommatici, ovvero si debbono intendere dell'anzidetta potestà ricevuta.

LXXI. La forma del Concilio Tridentino non obbliga sotto pena di nullità in quei luoghi, ove la legge civile prescriva un'altra forma, e ordina che il matrimonio celebrato con questa nuova

LXXVIII. Però lodevolmente in alcuni paesi cattolici si è stabilito per legge che a coloro i quali vi si recano, sia lecito avere pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno.

LXXIX. È assolutamente falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l'ampia facoltà a tutti concessa di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero palesemente ed in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi dei popoli, e a diffondere la peste dell'indifferentismo.

LXXX. Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà.